



*Rassegna della  
Giustizia Militare*

Rivista di  
**Diritto e Procedura penale militare**

a cura della  
**Procura Generale Militare della Repubblica  
presso la Corte Suprema di Cassazione**

# **RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA MILITARE**

*BIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE MILITARE*

**Direttore:** dott. Maurizio BLOCK (Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione)

**Comitato Scientifico:** Francesco CALLARI, Domenico CARCANO, Paolo FERRUA, Luigi Maria FLAMINI, Ranieri RAZZANTE, Pierpaolo RIVELLO, Natalino RONZITTI, Antonio SCAGLIONE, Giovanni Paolo VOENA

**Comitato dei Revisori:** Giulio BARTOLINI, Paolo BENVENUTI, Gaetano CARLIZZI, Enrico DE GIOVANNI, Lorenzo DEL FEDERICO, Iole FARGNOLI, Alfonso FERGIUELE, Clelia, IASEVOLI, Giulio ILLUMINATI, Carlotta LATINI, Saverio LAURETTA, Carlo LONGOBARDO, Giuseppe MAZZI, Giuseppe MELIS, Domenico NOTARO, Gianluca PASTORI, Mariateresa POLI, Silvio, RIONDATO, Francesco SALERNO, Sergio SEMINARA, Giovanni SERGER, Giorgio, SPANGHER, Carmelo Elio TAVILLA, Gioacchino TORNATORE

**Redazione:** Sebastiano LA PISCOPIA (Capo Redattore), Andrea CONTI, Pierpaolo TRAVAGLIONE

\*\*\* \*\*

*RIEPILOGO DATI PER IL DEPOSITO PRESSO IL MINISTERO DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI - SERVIZIO II - PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E DIRITTO D'AUTORE*

Denominazione della Rivista Scientifica: Rassegna della Giustizia Militare

ISSN: 0391-2787

Registrazione: Tribunale di Roma n. 16019, Decreto 9 agosto 1975

Periodicità: bimestrale (on-line)

Proprietario ed Editore: Ministero della Difesa

Sede: Via degli Acquasparta 2 - 00186 Roma

ISP (Internet Service Provider): Comando C4 Esercito – [www.difesa.it](http://www.difesa.it)

Indirizzo web: [http://www.difesa.it/Giustizia\\_Militare/rassegna/Pagine/default.aspx](http://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Pagine/default.aspx)

Indirizzo e-mail: [rassegnagiustiziamilitare@gm.difesa.it](mailto:rassegnagiustiziamilitare@gm.difesa.it)

Recapiti telefonici: 06.47355026 - 06.47355011

## INDICE DEL NUMERO 2 / 2020

- L'evoluzione criminale della camorra.**  
di *Fabio Iadeluca* p. 1
- Towards a Monument's Men Unit? The Irish Defence forces welcome the first training to protect Archaeology and Cultural Property.**  
di *Patrizia La Piscopia* p. 37
- The legal framework for psychological and influence operations under international law, the law applicable to armed conflict and international criminal law.**  
di *Jean Paul Pierini* p. 41
- Il trasferimento per incompatibilità ambientale del militare: profili fisiologici e patologici.**  
di *Saverio Setti* p. 72
- La tutela dei disabili nei conflitti armati e nei disastri naturali anche alla luce della recente Risoluzione ONU 2475/2019.**  
di *Pierpaolo Travaglione* p. 82
- La dimensione giuridica dell'etica militare.**  
di *Riccardo Ursi* p. 89
- Covid-19 e uso dell'innovazione tecnologica nel diritto: novità o riscoperta?**  
di *Antonio Zippo* p. 104

## La dimensione giuridica dell'etica militare

### *The legal dimension of military ethics*

di Riccardo Ursi<sup>1</sup>

**Abstract:** A differenza di quanto accade per l'amministrazione civile, in cui si conforma esclusivamente in ottica reputazionale, la dimensione giuridica dell'etica militare ha un profilo di caratterizzazione correlata, non solo alle funzioni attribuite alle Forze armate, ma, più esattamente, al ruolo che le stesse hanno nell'assetto costituzionale. L'etica militare ha, infatti, una declinazione esterna, fondata sulla neutralità dello strumento militare rispetto alle dinamiche politiche in quanto istituzione di garanzia e difesa delle istituzioni repubblicane; ed una declinazione interna, intimamente connessa all'organizzazione in quanto fattore di coesione e funzionalità della stessa nel quadro disegnato dalla disciplina e dal principio gerarchico. Lo scritto prospetta una disamina di queste due declinazioni mettendo in luce la specialità dell'amministrazione militare rispetto a quella civile.

*Abstract: Unlike what happens for the civil administration, in which it conforms exclusively from a reputational perspective, the legal dimension of military ethics has a profile of characterization related, not only to the functions attributed to the Armed Forces, but, more precisely, to the role that they have in the constitutional structure. Military ethics has, in fact, an external declination, based on the neutrality of the military instrument with respect to political dynamics as an institution of guarantee and defense of republican institutions; and an internal, intimate interpretation connected to the organization as a factor of cohesion and functionality of the same in the framework designed by the discipline and by the hierarchical principle. The paper presents an examination of these two variations, highlighting the specialty of the military administration compared to the civil one.*

**Sommario: 1. Regole etiche e condizione militare. – 2. I vincoli reputazionali e la neutralità dell'amministrazione militare. – 3. L'onore come fattore di coesione identitaria. – 4. Conclusioni.**

### **1. Regole etiche e condizione militare**

Il servizio militare non può essere considerato la prestazione di una mera attività, giacché esso determina, in capo al soggetto che lo svolge uno *status*, diverso rispetto agli altri pubblici dipendenti, che comporta l'assoggettamento ad un regime del tutto peculiare, implicante, oltre all'obbligo di esercitare determinate funzioni o attività, anche l'appartenenza ad una categoria in cui i vincoli reputazionali sono considerati fattore ineludibile dell'identità dell'organizzazione e della imparzialità dei suoi agenti.

La disciplina militare, come si è detto, denota, non solo un modo per saggiare la diligenza del funzionario in considerazione dei suoi doveri di ufficio e di servizio, ma soprattutto un modello comportamentale teso a garantire la coesione e la ragion d'essere dell'apparato organizzativo. Le regole di condotta, pertanto, costituiscono regole di vita in cui la percezione esterna dei comportamenti dei singoli non può che rivelare, sempre e comunque, i valori che cementano e rendono efficace l'operato dell'organizzazione in relazione ai compiti di difesa e sicurezza assegnati dalla Costituzione.

L'art. 621 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.o.m.) dopo avere definito militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, dispone, al comma 5, che «*lo stato di militare comporta l'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare*». A tale previsione fa da contraltare quanto solennemente affermato nell'art. 1346 c.o.m. in cui i doveri

---

<sup>1</sup> Ordinario di Diritto amministrativo nell'Università di Palermo.

derivanti dalla disciplina sono osservati «*consapevolmente*», in cui l'avverbio rimanda ad una concezione identitaria dell'appartenenza di cui la coerenza delle regole di disciplina risulta parte integrante.

In questo profilo si coglie l'aspetto etico dell'ordinamento disciplinare che contraddistingue il consorzio militare dagli altri settori dell'amministrazione.

Se è vero che l'evoluzione recente del nostro ordinamento amministrativo sembra focalizzarsi anche sulla componente etica del ruolo del pubblico funzionario<sup>2</sup>, al quale vengono imposti codici di comportamenti con rilevanza disciplinare ed il rispetto di stringenti regole tese ad evitare ogni forma di conflitto di interessi<sup>3</sup>, sembra corretto ritenere che tale sviluppo sia soprattutto il portato di politiche di riforma indirizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e alla maggiore trasparenza dell'azione amministrativa<sup>4</sup>. In sostanza, l'etica pubblica è indirizzata prevalentemente all'*accountability* dei pubblici poteri e non tanto ad innervare una visione identitaria e reputazionale dello svolgimento di un compito pubblico. La tutela dell'immagine è posta a protezione della fiducia dei cittadini verso un'azione dei pubblici poteri vocata alla cura imparziale ed efficace degli interessi della collettività<sup>5</sup>.

Pur riscontrandosi anche questo aspetto<sup>6</sup>, in ambito militare, vuoi per tradizione, vuoi per

---

<sup>2</sup> F. MERLONI-R. CAVALLO PERIN (a cura di), *Al servizio della Nazione*, Milano, Franco Angeli, 2009; B.G. MATTARELLA, *Le regole dell'onestà*, Bologna, Il Mulino, 2007.

<sup>3</sup> La legge 6 novembre 2012, n. 190 si pone l'obiettivo di assicurare una più efficace attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella p.a., intervenendo sia sugli strumenti del controllo amministrativo sia su quelli del controllo penale della corruzione. Infatti, il legislatore ha preso atto che, intesa in senso ampio, la corruzione impone strategie più attente alla prevenzione, posto che i fatti di corruzione non costituiscono solo singoli fatti criminosi ma possono generare situazioni di illegittimità, comunque sgradite all'ordinamento giuridico: conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo, partigianeria, occupazione di cariche pubbliche, assenteismo e sprechi. Per un esame d'insieme di questa normazione c.d. anticorruzione vedi: M. CLARICH-B.G. MATTARELLA, *La prevenzione della corruzione*, in B.G. MATTARELLA-M. PELISSERO (a cura di), *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, Torino, Giappichelli, 2013. Sulla disciplina in materia di incarichi vedi: F. MERLONI, *Il regime delle inconfiribilità e incompatibilità nella prospettiva dell'imparzialità dei funzionari pubblici*, in *Giorn. dir. amm.* 2013, p. 806 ss.; M. RAMAJOLI, *Inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni*, in *Nuove Autonomie* 2014, p. 577 ss. Sui Codici di comportamento vedi E. CARLONI, *Il nuovo Codice di comportamento ed il rafforzamento dell'imparzialità dei funzionari pubblici*, in *Ist. fed.*, 2013, <sup>[17]</sup><sub>[SEP]</sub>p. 385 ss.; R. CARIDA, *Codici di comportamento e principi costituzionali*, in *www.federalismi.it*, 2016.

<sup>4</sup> M. D'ALBERTI (a cura di), *Combattere la corruzione*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016.

<sup>5</sup> In questa prospettiva, si colloca tutta la elaborazione effettuata dalla Corte dei Conti in ordine al c.d. danno all'immagine della pubblica amministrazione in cui la tutela del prestigio della pubblica amministrazione deve ritenersi corollario del principio di buona amministrazione. Questa può inverarsi solo se l'opinione che i cittadini hanno dell'amministrazione non risulti pregiudicata da un senso di sfiducia derivante dal mancato adeguamento dell'agente pubblico al comportamento dovuto ed atteso. Viziando il rapporto di fiducia con la Comunità amministrata, il danno all'immagine dell'amministrazione cagiona una menomazione alla funzionalità dell'amministrazione stessa, la quale, ai sensi del dettato costituzionale (artt. 97 e 98 Cost.), deve agire alla luce di scelte trasparenti ed economicamente razionali rispetto a quegli interessi alla cui cura essa è preposta. Il comportamento illecito del pubblico dipendente lede in ultima analisi l'interesse della collettività ad un'amministrazione efficiente, efficace, economica e imparziale, alla quale deve corrispondere, per espresso dettato costituzionale, l'immagine della Pubblica Amministrazione. Pertanto, la lesione dell'immagine si configura quale danno pubblico in quanto lesione al buon andamento – in ragione della perdita di affidabilità e credibilità dell'Amministrazione –, e come tale essa diventa fonte di responsabilità amministrativa per il pubblico dipendente che ha posto in essere un comportamento idoneo a produrre una perdita di prestigio ed un grave detrimento della personalità pubblica. (*Ex multis* Corte Conti, sez. riun., 23 aprile 2003, n. 10, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2003, p. 1419). In dottrina vedi F. LILLO, *Danno all'immagine della pubblica amministrazione*, in *Dig. disc. pubbl.*, Aggior. III, Tomo I, Torino, Utet, 2008, p. 273 ss. con ampi riferimenti bibliografici; inoltre sia consentito anche rinviare R. URSI, *Danno all'immagine e responsabilità amministrativa*, in *Dir. amm.*, 2001, p. 309 ss. in cui si traccia un'analisi dei primi orientamenti giurisprudenziali in tema.

<sup>6</sup> La responsabilità amministrativa per danno all'immagine nei confronti del personale militare è stata riconosciuta dalla giurisprudenza contabile in ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione compiuti da membri della Guardia di Finanza e dei Carabinieri evidenziando che sussiste danno al prestigio dello Stato quando siano state poste in essere, da parte di militari, attività screditanti e lesive per l'immagine dell'amministrazione. In particolare, si è osservato che "la Guardia di Finanza, Corpo che vanta quasi 240 anni di storia, espleta funzioni estremamente delicate non soltanto di polizia tributaria, per il contrasto all'evasione ed elusione fiscale, ma anche di polizia giudiziaria ed in molteplici settori,

necessità, il profilo etico risulta connotato anche da una giuridicità completamente differente, la quale coinvolge, al contempo, la sussistenza stessa dell'organizzazione e la sua coerenza con l'assetto istituzionale di cui la medesima è strumento.

Infatti, l'etica militare, in primo luogo, costituisce riferimento imprescindibile per un governo dell'organizzazione obiettivo ed imparziale, ossia sgombro da ogni pregiudiziale ideologica, e mirato a perseguire prioritariamente la sicurezza e la tutela della dignità dell'uomo<sup>7</sup>. In secondo luogo, il richiamo all'eticità della condotta, espressione di un condiviso senso di responsabilità verso imperativi ideali, identitari e tradizionali, rappresenta la forza che aggrega l'organizzazione militare in quanto si rivela come fattore vivificante di amalgama della collettività dei suoi membri e, contestualmente, quale parametro di valutazione del singolo per sottoporre le proprie azioni ad uno scrupoloso scrutinio<sup>8</sup>.

In altri termini, l'etica militare, come fonte di vincoli reputazionali, ha una dimensione giuridica complessa che si dipana su due piani tra loro correlati e condensati nella disciplina: quello esterno, connesso alla neutralità politica e all'esercizio responsabile dei fini istituzionali delle Forze armate, e quello interno, di carattere identitario, relativo ai valori che assicurano la coesione funzionale del consorzio militare.

Tale complessità giuridica, e la sua intima connessione con lo *status* militare, è ben rappresentata dal valore assegnato al giuramento, i cui contenuti etici esorbitano la cogenza di una semplice promessa poiché essi contribuiscono a definire il significato stesso dell'appartenenza ad un'organizzazione, nonché la devozione, quasi religiosa, ai compiti ad essa assegnati. In tal senso, l'art. 712 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (t.u.r.o.m.) dispone che con il giuramento «*il militare di ogni grado s'impegna solennemente ad operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali, affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita*».

Nella formula del giuramento, prevista dall'art. 575 t.u.r.o.m., la disciplina e l'onore sono, però, evocati sia con riferimento ai doveri istituzionali sia ai doveri derivanti dallo *status* militare. Pertanto, quello dei militari non è solamente un «giuramento amministrativo», inerente all'adempimento dei doveri connessi al particolare *status*, ma è da considerarsi soprattutto un «giuramento politico e costituzionale» in relazione all'indicazione dei fini istituzionali per il cui perseguimento il militare solennemente si vincola<sup>9</sup>. Si tratta di un unico impegno di duplice valenza,

---

quali l'ordine e la sicurezza pubblica, la difesa politico-militare delle frontiere, connotandosi quale Forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria; inoltre, l'operato della Guardia di Finanza a tutela della legalità, gravemente minata dalla piaga dell'evasione fiscale, costituisce un insostituibile presidio del nostro Ordinamento. Proprio per la realizzazione dei fini istituzionali, non ultimo il soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, il Corpo ha investito in mezzi adeguati, comportanti un particolare impegno finanziario, al fine di meglio espletare le funzioni di polizia economica e finanziaria, a terra, in mare e nei cieli. È evidente, quindi, quale sia l'importanza di un'elevata considerazione, da parte dell'opinione pubblica, non solo del Corpo in sé ma anche della sua immagine limpida e scevra da qualsiasi sospetto di utilizzo, a fini non istituzionali, dei beni al servizio della collettività: la centralità degli interessi a tutela dei quali è posta la Guardia di Finanza impone, infatti, che tutti gli appartenenti al Corpo tengano una condotta assolutamente irreprensibile ed esemplare. Di conseguenza, qualora ciò non accada, estremamente grave si presenta la lesione del prestigio dell'istituzione proprio in considerazione dell'affidamento della collettività – chiamata, in particolare, a rispettare i propri obblighi tributari – sulla morigeratezza delle persone preposte a funzioni di tale delicatezza” (cfr. Corte Conti, sez. III, 22 luglio 2013, n. 522, in [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it); Corte Conti, sez. III, sez. I, 7 gennaio 2008, n. 7, *ivi*). Lo stesso si è detto con riferimento all'Arma dei Carabinieri allorché due sottufficiali si sono resi colpevoli di concussione. Infatti, secondo il giudice contabile “il comportamento illecito perpetrato (...) ha certamente arrecato un danno al prestigio ed all'immagine dell'amministrazione tenuto conto della rilevanza e della enorme considerazione che nel nostro paese vengono (...) attribuite all'Arma dei carabinieri, da sempre simbolo di abnegazione e di attaccamento al dovere” (cfr. Corte Conti, sez. Sicilia, 8 ottobre 2002, n. 1833, in *Riv. Corte conti*, 2002, 5, p. 150). In dottrina vedi S. RODRIQUEZ, *Corte dei conti e responsabilità amministrativa del militare*, cit., p. 120 ss.

<sup>7</sup> Cfr. A. LO TORTO, *La condizione militare nell'ordinamento delle Forze armate*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 61.

<sup>8</sup> Cfr. R. TORTORA, *Eticità e tipicità dell'ordinamento militare*, in *Inf. difesa*, 2008, n. 3, pp. 18-19.

<sup>9</sup> G. LOMBARDI, *Giuramento (diritto pubblico)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. VII, Torino, Utet, 1961, pp. 965-967; G.B.

in cui il dovere di fedeltà alle istituzioni repubblicane ed ai suoi valori democratici si consustanzia nell'accettazione, sia dello *status* militare, sia dell'adempimento consapevole e responsabile dei doveri ad esso connessi.

Dunque, il giuramento non è semplicemente una promessa, poiché esso si configura come l'adesione al sistema di valori che contraddistinguono la reputazione del militare, il suo onore, che diventa il catalizzatore di ogni condotta dentro e fuori dal servizio. Al riguardo, si è parlato di una sorta di religiosità laica, di un vincolo etico-giuridico implicante un'abnegazione che può arrivare sino al sacrificio della propria vita<sup>10</sup>.

Il giuramento, per altri versi considerato una «sopravvivenza anacronistica», nell'esperienza giuridica contemporanea, costituirebbe, invece, la «*Grundnorm* dell'organizzazione militare»: la disciplina militare, lungi dall'essere un semplice complesso di norme sanzionatorie, sarebbe prima di tutto la norma di condotta tipica dei militari, nonché la principale forza coesiva delle loro istituzioni, poiché le regole deontologiche dell'ordinamento militare configurano un «modo di vivere»<sup>11</sup>.

In questa prospettiva, il punto nodale da cui si dipana l'intreccio di regole che costituiscono l'etica militare è l'onore, il quale, in quest'ambito, assume una valenza giuridica variegata: bene giuridico meritevole di tutela, parametro di condotta individuale e fattore aggregante ed immanente della collettività militare.

In proposito, appare opportuno evidenziare come il riferimento alla disciplina e all'onore, contenuto nell'art. 54, comma 2, Cost., che, come è noto, declina il dovere di fedeltà, evidenzia come la rilevanza giuridica dei profili etici della condotta non sia una prescrizione riferibile esclusivamente allo *status* militare allorché esso si manifesta come parametro di condotta per tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni.

Tuttavia, la complessità del fenomeno giuridico militare ci restituisce una connotazione di tale parametro differente nella misura in cui per i pubblici funzionari la formula utilizzata dalla Costituzione rimanda a due distinti doveri che si integrano tra di loro: la disciplina è sostanzialmente diligenza nello svolgimento delle funzioni e l'onore evoca il prestigio dell'istituzione.

Per i militari i due termini integrano una endiadi poiché l'onore conforma i precetti della disciplina militare e ne qualifica i contenuti seppur nell'ottica del sistema costituzionale vigente. D'altronde, proprio la dimensione giuridica dell'onore in passato ha costituito l'argomento centrale per dimostrare la vischiosità storica dell'ordinamento militare, laddove esso rappresenta il primario elemento sul quale si basa la sua presunta originarietà<sup>12</sup>. La Costituzione repubblicana, come si è visto, ha qualificato la scala cromatica dei valori che qualificano l'onore ma non ne ha diminuito la portata fondante nelle relazioni organizzative all'interno del consorzio militare<sup>13</sup>.

L'onore militare consiste in quell'insieme di virtù (onestà, lealtà, rettitudine, fedeltà, giustizia, imparzialità, coraggio, spirito di sacrificio), il cui possesso è considerato dai militari come supremo criterio di distinzione e apprezzamento, e che la maggior parte dei comandanti ritengono di possedere, e di dover gelosamente custodire, assegnandogli una dimensione quasi sacrale: come se quelle virtù, attraverso una sorta di magico processo iniziatico, emanassero dal capo infondendosi alla truppa; come se esse inerissero intrinsecamente all'ordinamento militare, e la sua peculiare organizzazione gerarchica rigidamente verticistica costituisse la garanzia della loro conservazione e trasmissione<sup>14</sup>. La fedeltà alle istituzioni repubblicane, ai valori costituzionali indirizzano teleologicamente i precetti, ma non ne comprimono la cogenza.

In un processo di oggettivazione della funzione pubblica generato dalla Costituzione anche

---

VERBARI, *Giuramento (diritto amministrativo)*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1970, p. 131.

<sup>10</sup> F. GENTILE, *Diritto tra consenso e forza*, in S. RIONDATO (a cura di), *Diritto e Forze armate nuovi impegni*, cit., p. 395 ss.

<sup>11</sup> Al riguardo vedi P.F. GROSSI, *Giuramento (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1970, p. 144 ss.

<sup>12</sup> V. BACHELET, *Disciplina militare e ordinamento giuridico statale*, Milano, Giuffrè, 1962, p. 162 ss.

<sup>13</sup> Al riguardo vedi Corte cost., 22 aprile 1993, n. 211, in *Giur. it.*, 1995, I, p. 232.

<sup>14</sup> C. IAFRATE, *Obbedienza, ordine illegittimo ordinamento militare* in [www.dirittoquestionipubbliche.org](http://www.dirittoquestionipubbliche.org), 2016.

le Forze armate hanno subito un processo di mutazione, tuttavia ciò si è sempre manifestato mantenendo il loro carattere di ipseità, rappresentato proprio dall'etica militare, la quale si contraddistingue come una sorta di fattore, storico, di coesione e operatività dell'organizzazione.

Infatti, se nel sistema costituzionale del Regno, caratterizzato da un consorzio militare separato dalla società ed esponente di una statualità soggettivamente incarnata da Sovrano, la disciplina è funzionalizzata a garantire una condotta riservata, ed obbediente, motivata dall'onore di appartenere ad un'organizzazione destinata ad assolvere una missione quasi trascendente<sup>15</sup>, nell'ordinamento repubblicano, improntato ai valori democratici, in cui le Forze armate sono parte integrante della società, i valori etici connessi alla disciplina intendono conformare il comportamento del militare al perseguimento di obiettivi essenziali, ed irrinunciabili, per la sicurezza dell'intera comunità<sup>16</sup>. In altre parole, qualificandosi come sineddoche della disciplina stessa, l'onore connota tutti quei precetti che garantiscono l'esistenza, l'auto-conservazione ed il buon funzionamento dell'istituzione militare<sup>17</sup>.

Alla luce di quanto detto risulta agevole cogliere gli aspetti in cui si manifesta la giuridicità dell'etica militare muovendo proprio dall'analisi dell'interazione dei due piani, esterno ed interno, su cui essa si sviluppa.

## 2. I vincoli reputazionali e la neutralità dell'amministrazione militare

Il piano esterno si focalizza essenzialmente sul dovere di fedeltà.

Come è noto, l'art. 98, comma I, Cost. colloca tutti gli impiegati pubblici al servizio esclusivo della Nazione, la quale è considerata come la collettività dei cittadini in quanto titolari della sovranità, in ciò rappresentando il passaggio dallo Stato persona allo Stato comunità. Il servizio, ai sensi dell'art. 54, comma II, Cost., deve essere adempiuto con disciplina ed onore<sup>18</sup>.

La diversa conformazione del dovere di fedeltà posto a carico del dipendente pubblico, rispetto a quello dovuto dagli altri cittadini sancito dall'art. 54, comma I, Cost., non deriva dal diverso *status* rivestito dal primo, ma dal rapporto di servizio con l'amministrazione<sup>19</sup>. Ne discende la configurazione di una particolare forma di devozione richiesta a colui al quale vengono affidate le pubbliche funzioni, un dovere costituzionale, che si svilupperebbe, sia sul piano del vincolo in sé e per sé, vale a dire sul rapporto di fedeltà, sia su quello degli obblighi fissati dalla legislazione ordinaria<sup>20</sup>.

Con l'accesso al pubblico impiego, il cittadino, già vincolato alla fedeltà alla Repubblica, contrae un vincolo di fedeltà all'apparato, mediante il quale egli si impegna a rispettare le regole che disciplinano il funzionamento dei pubblici uffici, nonché si obbliga a mantenere saldi i principi e i valori dell'agire funzionale rispetto agli interessi della comunità<sup>21</sup>. Trattandosi di un'attività

---

<sup>15</sup> Z. BRICITO, *Istituzioni di diritto militare*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1904, p. 139, secondo il quale "è dovere la conservazione di una moralità e decoro che siano conformi all'ufficio ed alla dignità, estremamente delicata, del corpo cui si appartiene; e però anche la vita intima dev'essere condotta in guisa convenevole onde le azioni dell'ufficiale non siano mai causa di scandalo per non gettare discredito sull'ufficio che egli copre, toccare il prestigio della divisa, ledere il decoro del Corpo ed in tal modo perdere l'autorità di cui egli deve essere circondato".

<sup>16</sup> A. LO TORTO, *La condizione militare*, cit., pp. 64-65.

<sup>17</sup> V. GARINO, *Disciplina militare*, in *Noviss. Dig. it.*, App. III, Torino, Utet, 1982, p. 7; C. MALINCONICO, *Disciplina militare*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. IV, Torino, Utet, 1990, p. 282. In senso contrario, ossia nel non riconoscere all'onore militare il ruolo di norma base della disciplina, si pone D. BORTOLOTTI, *Disciplina militare*, in *Enc. giur.*, vol. IX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, 1989 p. 2.

<sup>18</sup> L. VENTURA, *Art. 54*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca, *Rapporti politici*, Tomo II, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. Foro italiano, 1994, p. 47 ss.; G.M. SALERNO, *Art. 54*, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, Utet, 2006, p. 1075 ss.

<sup>19</sup> In proposito, vedi l'ampia analisi fornita da A. CARIOLA, *La nozione costituzionale di pubblico impiego*, Milano, Giuffrè, 1991.

<sup>20</sup> Cfr. G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 177-181.

<sup>21</sup> U. ALLEGRETTI, *L'imparzialità amministrativa*, Padova, Cedam, 1965, p. 94; M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, III ed., Milano, Giuffrè, 1993, vol. I, p. 86.



preordinata a essere svolta, non nell'interesse patrimoniale ed egoistico dell'organizzazione amministrativa, bensì nel perseguimento imparziale di quegli interessi superindividuali o collettivi<sup>22</sup>, per il pubblico funzionario si configura una forma di fedeltà qualificata dal dovere di svolgere il proprio servizio con disciplina ed onore<sup>23</sup>.

Dunque, la disciplina per i pubblici funzionari rinvia al vincolo di fedeltà all'apparato, inteso come obbligo di diligenza nello svolgimento dei propri compiti, in base al quale è imposto principalmente il rispetto di quelle leggi che regolano il funzionamento degli uffici. L'onore, invece, si esplicita nell'obbligo di mantenere saldi i principi ed i valori oggetto del generale dovere di fedeltà in un'ottica relazionale: «esso, esprimendo la posizione generale del soggetto in riferimento alle funzioni pubbliche esercitate, supera il mero profilo del rapporto con i pubblici poteri e si ripercuote anche in ordine alle relazioni con i soggetti privati»<sup>24</sup>.

L'onore, richiamato dall'art. 54, comma II, Cost., si configura come vincolo reputazionale collegato alla finalità pubblica della condotta, nonché all'immagine di imparzialità e di buon andamento nella cura di quegli interessi che l'organizzazione pubblica è tenuta a preservare come espressione della propria attività di servizio (art. 98, comma I, Cost.). La giuridicità della reputazione pubblica, pertanto, si misura in ragione della capacità di immedesimazione dell'azione del singolo rispetto al corretto esercizio dei compiti istituzionali che costituiscono per organizzazione amministrativa il titolo primario di legittimazione<sup>25</sup>.

Invece, la lettura combinata di quanto previsto dagli artt. 52, 87, comma 9, e 98, comma III, Cost. restituisce una dimensione della reputazione militare che, sebbene sembri rafforzare gli aspetti prescrittivi del dovere di fedeltà racchiusi nell'art. 54, comma II, Cost., la colloca all'interno di un paradigma funzionale diverso.

La difesa della Patria, o meglio la sicurezza nazionale, costituisce un quadro di riferimento che muta i contenuti del dovere di fedeltà perché funzionalizza il prestigio, non alla legittimazione dell'amministrazione in ordine alla cura dell'interesse pubblico, quanto piuttosto alla necessaria neutralità dello strumento militare come organizzazione vocata alla conservazione ed alla protezione delle istituzioni repubblicane. L'art. 52, comma III, Cost. come già più volte ribadito, rafforza il principio della dipendenza delle Forze armate dal potere civile con la relativa soggezione delle stesse agli indirizzi e agli obiettivi posti attraverso l'esercizio democratico della sovranità.

L'apoliticità del consorzio militare, in quanto corpo organizzato, comporta la sottrazione del suo impiego a fini di parte, nonché il divieto di influenza dello stesso nella vita politica. Le Forze armate devono essere il mezzo attraverso il quale i cittadini si organizzano per la difesa nazionale e che, per quanto riguarda le decisioni supreme, esige la integrale riconduzione delle stesse alla sovranità popolare come esercitata dalle istituzioni democratico-rappresentative<sup>26</sup>. Così, si può rilevare che il Costituente abbia inteso manifestare l'esigenza che le Forze armate siano poste in una posizione di neutralità rispetto alle forze politiche che si confrontano nella realtà sociale del Paese, ossia che le prime non siano coinvolte nella dialettica della politica nazionale<sup>27</sup>.

In questa prospettiva, il riferimento al servizio della Nazione ha una valenza diversa rispetto a quella degli altri funzionari pubblici, poiché ai membri delle Forze armate in ragione di un principio di necessaria neutralità, è preclusa la partecipazione diretta alla formazione delle scelte politiche volte alla determinazione dell'indirizzo imputabile agli organi costituzionali. Tale assunto

---

<sup>22</sup> R. CAVALLO PERIN, *L'etica pubblica come contenuto di un diritto degli amministrati alla correttezza dei funzionari*, in F. MERLONI-R. CAVALLO PERIN (a cura di), *Al servizio della Nazione*, cit., p. 159.

<sup>23</sup> A. CERRI, *Fedeltà (dovere di)*, in *Enc. giur.*, vol. XIV, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, 1989, p. 4.

<sup>24</sup> Cfr. G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., p. 183.

<sup>25</sup> In tale ottica si rimanda a G. PASTORI, *La burocrazia*, Padova, Cedam, 1967, p. 216 e, seppur con qualche distinguo, anche G.B. VERBARI, *Giuramento*, cit., p. 136. *Contra*, L. VENTURA, *Art. 54*, cit., pp. 91-92.

<sup>26</sup> In proposito G. LANDI, *Posizione costituzionale delle Forze armate nello Stato italiano*, in *Rass. Arma Carabinieri*, 1967, p. 64, che osserva come l'apoliticità delle Forze armate non esprimerebbe un fiacco comportamento di neutralità, bensì indica un legame che congiunge le Forze armate alla patria, cioè al valore etico immutabile e permanente al di là dei mutevoli interessi della politica contingente.

<sup>27</sup> G. M. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., p. 77.

trova riscontro nella previsione dell'art. 98, comma III, Cost. indirizzata «a preservare la neutralità e imparzialità, rispetto alle parti politiche che si contendono il potere, delle prestazioni richieste alle Forze armate»<sup>28</sup>. Cosicché, come si è già detto, la partecipazione a partiti politici e, in generale, all'attività politica da parte dei militari, come singoli, non sarebbe in astratto contraria ai principi costituzionali. Invece, una loro presenza collettiva, quale corpo organizzato, risulta certamente incompatibile con la Costituzione, poiché, in tal caso, il confronto politico ne risulterebbe alterato (*supra*, Parte I, cap. I, par. 5)<sup>29</sup>. Infatti, l'art. 1483 c.o.m., riproponendo quanto già previsto dall'art. 6 della legge n. 382/1978, esplicitamente sancisce che «*le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche*»: nel confronto politico, come dicono i francesi, *l'armée est la grande muette*<sup>30</sup>.

Le Forze armate, in quanto preposte alla difesa delle istituzioni repubblicane, non solo devono essere neutrali, ma devono apparire tali: il comportamento dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche deve essere improntato a principi di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato (art. 1348 c.o.m.). Il militare deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche (art. 713, comma 2, t.u.r.o.m.).

Ciò posto, la giuridicità della reputazione militare, quale espressione della neutralità delle Forze armate, intercetta la posizione del singolo, quale cittadino militare, in ordine alla libertà di manifestazione del pensiero ed all'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento italiano, a differenza di quello tedesco, e al pari di quello francese, ha adottato un canone di giuridicità della reputazione basato su prescrizioni disciplinari tese, da una parte, a limitare l'ambito della libertà di espressione, e dall'altra, a regolare, restrittivamente, i diritti politici, soprattutto quelli di elettorato passivo.

La dottrina dell'*Innere Führung* costituisce la base etica sulla quale, negli anni Cinquanta, è stato ricostruito l'esercito della Repubblica Federale Tedesca e che si fonda sull'idea che ogni azione delle Forze armate ad essere in linea con la "visione di buona cittadinanza": come stabilito nella Costituzione, ogni soldato e agente dovrebbe agire come un individuo libero, responsabile di sé stesso, legato e solidale con la comunità. L'ordinamento tedesco pone di conseguenza dei limiti alla libertà di parola dei soldati. I soldati sono obbligati a parlare a favore dell'ordine democratico di base, devono agire con moderazione e tatto quando si trovano in una posizione di supervisione e devono dimostrare cameratismo ai loro commilitoni. Quando sono in servizio, i soldati non possono disturbare la routine dell'ufficio e non sono autorizzati a favorire alcun movimento o partito politico. Devono proteggere i segreti del governo e non dovrebbero parlare pubblicamente di questioni ufficiali. Nella loro qualità di cittadini, tuttavia, cioè quando fuori servizio, le espressioni di opinione dei soldati non dovrebbero dare l'impressione di una dichiarazione ufficiale; invece, devono essere chiaramente descritte come il loro punto di vista privato e individuale. Questa limitata libertà di parola è alla base della legge militare tedesca e delinea il principio guida del «cittadino in uniforme». Nel loro duplice ruolo di cittadini nella società tedesca e di cittadini in uniforme, i militari dovrebbero partecipare a discussioni politiche sulla sicurezza e la pace mettendo in campo le loro competenze, contribuendo così in modo indispensabile allo sviluppo ulteriore della comunità democratica<sup>31</sup>.

Nell'ordinamento francese la neutralità risulta esplicitamente evocata nell'art. 1. 4111-1 del Code del Défense del 2005: essa, come in Italia, è collegata al principio di fedeltà il quale risponde alla necessità di assicurare che i militari rispettino e difendano l'ideale repubblicano e democratico

<sup>28</sup> A.M. SANDULLI, *Disciplina militare e valori costituzionali*, in *Dir. e società*, 1978, p. 646.

<sup>29</sup> Cfr. G. DE VERGOTTINI, *Il IX comma dell'art. 87*, in *Il Presidente della Repubblica*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. Foro italiano, 1978, p. 249.

<sup>30</sup> Cfr. J.-C. VIDELIN, *Droit de la Défense Nationale*, 2<sup>a</sup> ed., Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 189.

Per un'analisi generale del tema vedi: J. KUHLMANN-J. ROSE, *His master's voice? Freedom of speech and the German Citizen in Uniform*, in H. BORN-M. CAPARINI-K.W. HALTNER-J. KUHLMANN (eds.), *Civil-Military Relations in Europe. Learning from crisis and institutional change*, New York, Routledge, 2006, p. 215 ss. e la bibliografia *ivi* citata.

così come gli interessi della Nazione francese. In questo senso, la libertà di espressione dei membri delle Forze armate viene limitata secondo un modello che è pressoché uguale a quello accolto nel nostro Codice dell'ordinamento militare. Infatti, ai sensi dell'art. 1. 4121-2 del Code della Défense «*les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression*». Così, con riferimento ai diritti politici, poi, l'art. 1. 4121-3 stabilisce che «*il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat. Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue*».

L'art. 1473, comma 1, c.o.m., che ripete quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 382/1978, riconosce ai militari il diritto di pubblicare liberamente i loro scritti, di tenere pubbliche conferenze e, comunque, di manifestare pubblicamente il proprio pensiero, limitando l'esercizio di tale diritto solo allorché esso possa determinare la divulgazione di informazioni di carattere riservato di interesse militare o di servizio, per la quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.

Come «cittadino in uniforme», colui che riveste lo *status* di militare può esercitare la sua libertà di manifestazione del pensiero quale diritto inviolabile e fondamentale della persona umana riconosciuto dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, perché, come affermato anche dalla Corte EDU, tale libertà «non si ferma ai cancelli delle caserme».

Infatti, secondo la Corte di Strasburgo, l'art. 10 CEDU, dopo avere affermato l'invulnerabilità della libertà di pensiero, stabilisce che in una società democratica le eventuali restrizioni a tale diritto può essere prescritta dalla legge allorché sia necessario «nell'interesse della sicurezza nazionale o della sicurezza pubblica, per la prevenzione del disordine o del crimine, per la protezione della salute o della morale o per la tutela dei diritti e delle libertà altrui»<sup>32</sup>. La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni fondamentali per il suo progresso e l'autorealizzazione di ogni individuo. In questo senso, l'art. 10, par. 2, CEDU, è applicabile non solo alle «informazioni» o alle «idee» che sono accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono o turbano; tali sono le esigenze di quel pluralismo, tolleranza e apertura mentale senza le quali non esiste una «società democratica». Sebbene la libertà di espressione sia soggetta all'eccezioni di cui al citato par. 2, tuttavia, queste devono essere interpretate restrittivamente e la necessità di eventuali restrizioni deve essere stabilita in modo convincente<sup>33</sup>. In questo senso, l'aggettivo «necessario», ai sensi dell'art. 10, par. 2, implica l'esistenza di un «urgente bisogno sociale». Gli Stati hanno un certo margine di apprezzamento nel valutare se esiste, o non, una tale necessità, ma tale apprezzamento deve essere comunque conforme ai principi della CEDU, i quali abbracciano sia la legge, sia le decisioni che la applicano. La Corte ha quindi il potere di decidere in via definitiva se una «restrizione» sia conciliabile con la libertà di espressione tutelata dall'art. 10.

Al riguardo, la Corte costituzionale, nella decisione n. 126/1985, ha sottolineato l'incomprimibilità della libertà di manifestazione di pensiero, non solo in forma individuale, anche quando essa si traduca in una critica alle Forze armate, poiché ciò si pone come fattore di sviluppo in senso democratico dell'ordinamento militare, rafforzando altresì, in maniera effettiva l'immagine di credibilità, onestà e trasparenza per l'istituzione militare<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Corte EDU, 25 novembre 1997, *Gregoriades v. Greece*, in *Reports*, 1997-VII, § 45.

<sup>33</sup> cfr. Corte EDU, 7 dicembre 1976, *Handyside v. United Kingdom*, in *Serie A*, n. 24, § 49; Corte EDU, 8 luglio 1986, *Lingens v. Austria*, in *Serie A*, n. 103, § 41; Corte EDU, 23 settembre 1994, *Jersild v. Denmark*, in *Serie A*, n. 298, § 37.

<sup>34</sup> Corte cost., 29 aprile 1985, n. 126, in *Foro it.*, 1985, I, p. 1593, nella quale si afferma che «è da ritenere che la pacifica manifestazione del dissenso dei militari nei confronti dell'autorità militare – anche e soprattutto in forma collettiva per l'espressione di esigenze collettive attinenti alla disciplina o al servizio – non soltanto concorra alla garanzia di pretese fondate o astrattamente formulabili sulla base della normativa vigente e quindi all'attuazione di

Al militare spetta, pertanto, il diritto di utilizzare i mezzi necessari alla comunicazione, diffusione, elaborazione di messaggi e dati conoscitivi, non necessariamente riconducibili al soggetto attivo dell'informazione, destinati a giungere a conoscenza di altri e conseguentemente, si preclude all'istituzione militare ogni opera di limite, o di disturbo, alla ricezione di messaggi oggetto della libertà di espressione ovvero ogni restrizione alla libertà di informarsi attraverso il reperimento delle notizie tramite l'accesso a fonti eterogenee<sup>35</sup>. Ciò significa che non solo al militare è consentita la possibilità di trattenere presso di sé, anche nei luoghi di servizio, qualsiasi pubblicazione (art. 1472, comma 2, c.o.m.) ma soprattutto che gli deve essere riconosciuto il libero accesso ai siti web, ai blog, alle chat ecc.

Nel bilanciamento tra libertà del militare ed interesse pubblico il legislatore ha posto il limite della divulgazione di informazioni coperte da segreto ovvero inerenti al servizio. Nella prima ipotesi si riscontra un limite derivante dal dovere di segretezza<sup>36</sup>, del quale si parlerà innanzi, nel secondo caso, invece, la formula adottata dal legislatore risulta talmente ampia da lasciare alla discrezionalità dell'amministrazione militare la decisione di rimuovere, o non, il limite ordinamentale, attraverso una precipua autorizzazione<sup>37</sup>. Infatti, se, da una parte, può ricorrere l'ipotesi che il militare possa utilizzare le conoscenze acquisite durante il servizio per scrivere articoli in pubblicazioni professionali idonee a sviluppare il dibattito e l'avanzamento culturale specialistico, dall'altra, potrebbe verificarsi che la diffusione di informazioni determini un'inopportuna diffusione, anche attraverso interviste<sup>38</sup>, di dati ufficiosi, o non controllati, i quali possano portare discredito allo svolgimento imparziale delle funzioni da parte dell'organismo militare<sup>39</sup>.

Tuttavia, la questione circa l'ambito riconosciuto alla libertà di manifestazione del pensiero in relazione ai vincoli reputazionali del militare, assume connotati peculiari allorché tale libertà si correla al godimento dei diritti politici, con particolare riferimento all'iscrizione a partiti o movimenti politici e all'esercizio dei diritti di elettorato passivo.

In relazione alla prima, il generale diritto riconosciuto dall'art. 49 Cost. incontra, come è noto, un'argine nella previsione dell'art. 98, comma II, Cost. la quale trova attuazione nell'art. 1483, comma 2, c.o.m., in cui si ribadisce quanto già disposto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 382/1978: ai militari in servizio è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore, o contro, partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative.

La norma in esame darebbe adito ad una lettura restrittiva la quale implicherebbe anche il divieto di iscrizione a partiti politici alla luce proprio della previsione costituzionale che ingloba i militari tra i soggetti per i quali le garanzie dell'art. 49 Cost. possono essere limitate. In altri termini, si potrebbe sostenere che il legislatore, nell'enunciare il generale principio della terzietà delle Forze armate rispetto all'agone politico e nel delineare l'espresso divieto di partecipazione alle manifestazioni politiche o di propaganda politica possa avere prefigurato per i singoli, in quanto soggetti facente parte di un'organizzazione che deve essere al di fuori delle competizioni politiche, una sorta di meccanismo di immedesimazione reputazionale in base alla quale anche la loro posizione complessiva deve qualificarsi come apolitica.

---

questa, ma promuova lo sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle Forze armate e quindi concorra ad attuare i comandamenti della Costituzione. Ciò non importa obliterare quelle particolari esigenze di coesione dei corpi militari che si esprimono nei valori della disciplina e della gerarchia; ma importa negare che tali valori si avvantaggino di un eccesso di tutela in danno delle libertà fondamentali e della stessa democraticità dell'ordinamento delle Forze armate”.

<sup>35</sup> Cfr. S. SABINO, *Art. 32*, in S. RIONDATO (a cura di), *Il nuovo ordinamento disciplinare delle Forze armate*, Padova, Cedam, 1987, p. 230.

<sup>36</sup> T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-ter, 2 dicembre 2003, n. 11430, in *Foro amm.-Tar*, 2003, p. 3540.

<sup>37</sup> S. RIONDATO, *La legge sui principi della disciplina militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1994, p. 109.

<sup>38</sup> T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 luglio 2002, n. 6094, in *Foro amm.-Tar*, 2002, p. 2467.

<sup>39</sup> Cons. Stato, sez. IV, 5 novembre 1992, n. 942, in *Foro amm.*, 1992, I, p. 2500; Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 1989, n. 497, *ivi*, 1989, I, p. 912.

In tal senso, il singolo militare, il quale sarebbe in radice privo della facoltà di iscriversi a partiti politici, non potrebbe neppure, quand'anche non iscritto a partiti, partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché svolgere propaganda allorché si trovi in servizio, in luoghi militari o comunque destinati al servizio, ovvero allorquando indossi l'uniforme, ovvero ancora si qualifichi come militare o si rivolga ad altri militari in divisa o che, comunque, si qualificano come tali.

Tale ricostruzione restrittiva troverebbe ulteriore riscontro in quanto disposto dall'art. 751 t.u.r.o.m. a mente del quale può essere punito, con la sanzione della consegna di rigore, ogni «*comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche*». Infatti, l'iscrizione a partiti o movimenti comporterebbe l'instaurazione di un rapporto organico con il sodalizio, che implica soggezione alle norme statutarie, con la conseguente contrazione di un vincolo obbligatorio, in capo al singolo militare, vale a dire una vera e propria obbligazione ad osservare un ordinamento interno di diritto privato, teleologicamente concepito per lo svolgimento di attività politica in concreto, con sicure ricadute in termini di violazione della fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 1483 c.o.m.

A ben vedere, però, tale interpretazione scontrerebbe alcune obiezioni insuperabili.

In primo luogo, quando il legislatore ha voluto sancire il divieto di iscrizione a partiti politici lo ha fatto espressamente – come nel caso degli appartenenti alle forze di pubblica sicurezza (art. 114, legge n. 121/1981) – e ciò perché una compressione di un diritto costituzionalmente garantito, quale quello di cui all'art. 49 Cost., sebbene autorizzata dalla Carta, non può che implicare un'esplicita previsione.

In secondo luogo, la prescrizione di cui l'art. 1483, comma 2, c.o.m., non sembra vietare l'iscrizione ad un partito politico o ad un movimento, ma solo l'attivismo politico, proprio in ragione della circostanza che, in quanto vincolo reputazionale, il bene tutelato è l'apoliticità delle Forze armate soprattutto nella loro percezione diffusa. Si tratta, dunque, di un vincolo di *status* connesso al servizio militare e non un limite alla libertà del singolo come privato<sup>40</sup>. Il vincolo associativo nascente dall'iscrizione al partito politico può pregiudicare l'adempimento degli obblighi connessi allo *status* militare solo in due ipotesi: allorché lo si colga nella sua dimensione dinamica dell'attivismo, oppure, quando lo si riscontri nella sua componente statica di violazione al dovere di fedeltà; in entrambe le ipotesi si sarebbe in presenza di un illecito disciplinare.

Il riferimento all'art. 713 t.u.r.o.m. conferma, al contrario, il principio secondo il quale lo svolgimento di attività politica e partitica del singolo non può automaticamente rilevare ai fini della violazione del principio di estraneità alle competizioni politiche delle Forze armate, se non qualora sia connotato da un'oggettiva valenza estrinseca, idonea a renderlo potenzialmente rappresentativo dell'istituzione di appartenenza.

In altri termini, le limitazioni all'esercizio di attività politica da parte del personale militare non riguardano direttamente il diritto di iscrizione ai partiti ovvero le attività che possono essere svolte all'interno di essi, bensì mirano a separare l'attività di servizio da quella politica. Quest'ultima è consentita - oltre che in conseguenza delle candidature alle elezioni politiche ed amministrative, in relazione alle quali il rapporto di servizio viene sospeso - qualora sia svolta a titolo personale e, comunque, in modo tale da non indurre ad un presuntivo collegamento tra l'attività politica del singolo militare e le Forze armate, come tali<sup>41</sup>.

In questo senso, il Consiglio di Stato ha di recente rilevato che la mera iscrizione ad un partito politico è un comportamento lecito che non può essere stigmatizzato in quanto non presenta, in sé, un contenuto attivo e propositivo, tuttavia l'assunzione di cariche direttive contribuisce a

<sup>40</sup> Infatti, “il principio di estraneità delle Forze Armate alle competizioni politiche, sancito dal comma 1 dell'articolo 1483 del Codice dell'ordinamento militare, non può essere inteso estensivamente, sì da essere riferibile anche ai comportamenti tenuti da ciascun singolo appartenente come privato cittadino o comunque oggettivamente estranei all'attività di servizio, ovvero svolti al di fuori di luoghi militari o comunque destinati al servizio, in cui non sia indossata l'uniforme, e difetti alcuna qualifica, in relazione ai compiti di servizio, come militari” (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 4 dicembre 2012, n. 1480, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

<sup>41</sup> Cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 22 dicembre 2011, n. 409, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

determinarne il profilo, la direzione e l'intensità. «Tale condizione accentua (*recte*, nell'attuale società della comunicazione sostanzialmente impone) l'esposizione sociale e mediatica dell'interessato, potenzialmente suscettibile di essere chiamato a dare conto dell'indirizzo politico della formazione cui aderisce ed a parlare in nome e per conto di essa in plurimi contesti pubblici, ossia a svolgere, in varie forme, attività di "propaganda politica", espressamente vietata dall'art. 1472, comma 3, c.o.m.»<sup>42</sup>.

La prevalenza della rilevanza della dimensione dinamica dell'opinione politica rispetto alla mera adesione ad un partito o movimento trova una conferma anche nella regolazione del diritto di elettorato passivo dei militari.

La candidatura ad un organo rappresentativo è riconosciuta come un diritto che non incontra alcun limite e che abilita al conseguenziale svolgimento di propaganda elettorale seppur al di fuori dei luoghi di servizio. A tal fine i militari candidati sono posti in aspettativa (art. 1483, comma 2, c.o.m.). Anche in tale fattispecie emerge come il vincolo reputazionale all'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito sia indirizzato ad evitare che l'attività politica del cittadino-militare possa coinvolgere l'istituzione che esso, anche singolarmente, rappresenta.

Inoltre, per ovviare il potenziale condizionamento del confronto elettorale derivante dalla posizione di privilegio derivante dalla gerarchia ovvero dallo svolgimento di funzioni amministrative connesse ad un incarico di comando, sono previste delle cause di ineleggibilità in caso di elezioni regionali e amministrative proprio per gli ufficiali che esercitano il comando di reparti con sede nel territorio interessato. L'ineleggibilità cessa se viene meno la posizione di comando (artt. 1486-1487 c.o.m.). Al riguardo, occorre rammentare come, secondo la Corte di Cassazione, «il "comando", che configura una situazione di ineleggibilità di militari a cariche consiliari presso gli enti locali ricompresi nel territorio entro il quale lo stesso è esercitato, deve essere inteso – anche in ossequio al principio che le norme sull'ineleggibilità sono di stretta interpretazione, in quanto limitative della libertà di accesso alle cariche elettive – secondo l'accezione tecnico-militare di preposizione ad una unità o ente a carattere operativo, tattico o anche amministrativo, delle Forze armate, il cui organico preveda quale comandante un ufficiale generale o superiore»<sup>43</sup>.

### 3. L'onore come fattore di coesione identitaria

La giuridicità dell'etica militare non si esaurisce nei vincoli reputazionali, i quali colgono un aspetto che, seppur rilevante nell'ordinamento democratico, riveste un ambito tutto sommato riduttivo della stessa. Ben più vasta, infatti, risulta la portata della dimensione interna di tale giuridicità in quanto fattore primario, e prevalente, di coesione identitaria del consorzio militare, nonché elemento caratterizzante, in termini di specialità, del medesimo rispetto al complesso dell'organizzazione amministrativa.

Osservato in questa prospettiva, l'onore costituisce l'archetipo del fondamento stesso della disciplina militare, espressione di quelle regole che, trascendendo l'ordinamento statuale, affondano

---

<sup>42</sup> Cfr. Cons. Stato, 12 dicembre 2017, n. 5845, in *Guida al diritto*, 2018, 5, p. 104, nella quale si evidenzia come nella sua componente dinamica il divieto di attività politica si configura quale vincolo prevalentemente reputazionale. Infatti, si afferma che "questo diverso ed assai maggiore grado di magnitudine dell'impegno politico determina, quindi, una frizione con il richiamato principio di estraneità delle Forze Armate alle competizioni politiche: posto, infatti, che lo status di militare non è limitato agli orari di servizio ma, sia in ottica ordinamentale sia nella più ampia considerazione sociale, attiene alla persona e ne segue e connota l'operare, quelle dichiarazioni pubbliche, quelle scelte programmatiche, quelle polemiche politiche sarebbero inevitabilmente ricondotte dal generale pubblico (anche) alla Forza Armata cui l'esponente partitico appartiene e per la quale continua a prestare contestualmente servizio attivo. Questa indebita commistione, poi, si apprezzerrebbe in misura esponenziale nell'ambito locale ove vive (e dove solitamente presta servizio) il militare: tale status, con ogni verosimiglianza, ne aumenterebbe la visibilità e l'identificabilità e, in tal modo, determinerebbe altresì la riconduzione di quella attività partitica, in sé necessariamente "politica" e legittimamente "di parte", ad un'istituzione strutturalmente e costitutivamente neutrale quale sono e debbono in ogni circostanza rimanere e dimostrare di rimanere le Forze Armate".

<sup>43</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, 7 aprile 1992, n. 4466, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 2617.

le loro radici nella tradizione, intesa come vera e propria stella polare della condotta militare. La tradizione, con i suoi riferimenti a miti, riti, simboli ed abitudini che sopravvivono ai rivolgimenti storici, ai mutamenti istituzionali o politici e alle riforme giuridiche, a differenza di ogni altra tipologia di impiego pubblico, configura l'appartenenza alle Forze armate come momento di partecipazione ad una storia universale e, al contempo, soggettiva. Come scrive Marselli alla fine del secolo XIX, «le tradizioni (...) si trasmettono ereditariamente e diventano succo e sangue dell'organismo militare, il quale vi si uniforma senza nemmeno accorgersene. Producesi un certo apparente istinto, che muove l'animo a seguire una via ed a fuggirne un'altra, piuttosto sotto l'impulso di un sentimento spontaneo che non sotto quello di un pensiero dimostrato»<sup>44</sup>.

La tradizione diventa fonte di norme di comportamento per il consorzio militare, consapevolmente accettate dai suoi membri, che l'ordinamento, allorquando rispondano ai principi generali<sup>45</sup>, si limita a positivizzare in un determinato contesto storico. Anche se l'esplicitazione delle stesse più che un significato prescrittivo sembra assumerne uno meramente ricognitivo di una coerenza già sussistente.

In questo senso, si deve cogliere l'aspetto etico-giuridico dell'art. 96 c.o.m. secondo il quale la bandiera è il simbolo della Patria, espressione, quindi, di una fedeltà alle istituzioni che il militare serve e della sacralità del giuramento militare<sup>46</sup> davanti ad essa formulato. Altrettanto vale per la bandiera di combattimento che costituisce l'effigie di appartenenza ad un corpo o ad unità, rappresentando «il simbolo dell'onore dell'unità stessa, delle sue tradizioni, della sua storia e del ricordo dei suoi caduti e va difesa fino all'estremo sacrificio».

La giuridicità della condotta doverosa è racchiusa nel simbolo che è espressione dell'identità, poiché, rimandando alla tradizione, giustifica l'appartenenza consapevole e responsabile ad un gruppo qualificato (art. 1346 c.o.m.). Appartenenza che si nutre della fede, la quale, al pari di quanto riscontrabile nel mondo ecclesiastico, denota un approccio al servizio in termini di vocazione o di missione. In nome di una tradizione, i militari operano salvaguardando il proprio retaggio, il loro stile di vita ed i loro progetti futuri attraverso un impegno solenne di servire le istituzioni democratiche sino al sacrificio della vita (art. 712 t.u.r.o.m.)<sup>47</sup>.

In egual misura la tradizione assume significato giuridico anche con lo spirito di corpo che, ai sensi dell'art. 719 t.u.r.o.m., deve sempre animare la condotta del militare. L'appartenenza ad un gruppo deve essere improntata alla coesione dello stesso: un gruppo unito da un sentimento di solidarietà che trova proprio nella tradizione il proprio collante allo scopo di mantenere ed accrescerne il prestigio. Il rafforzamento del gruppo, il senso dell'appartenenza consapevole, si fondano anche sulla trasmissione dei valori, nel tramandare la storia e le tradizioni del corpo militare, del quale si entra a far parte, e delle Forze armate nel loro complesso. Si tratta di un fenomeno di immedesimazione spirituale che non tollera cadute perché la riprovevolezza del

---

<sup>44</sup> Cfr. N. MARSELLI, *La vita del reggimento*, Firenze, Barbera, 1889, pp. 189-191, il quale aggiunge che «le parti dell'esercito hanno tradizioni proprie, le quali sono un tesoro che deve essere gelosamente custodito ed amorosamente spiegato, [...] perché se lo spirito di corpo è una forza, la fratellanza dei corpi nell'unità dell'esercito è la condizione imprescindibile perché questo viva, si muova e combatta come una sola persona. Le parti debbono sentire sé stesse e sentire l'unità per cui esistono».

<sup>45</sup> Sul punto, si segnala come per V. BACHELET, *Disciplina militare*, cit., p. 158 ss., l'assunta inclusione dell'ordinamento militare nell'ordinamento generale determini l'incompatibilità di quelle norme che, seppur tradizionalmente ascrivibili all'onore militare, non risultino aderenti ai principi della convivenza civile. In tal senso, l'a. evoca delle regole cavalleresche relative alla sfida a duello, ai sensi delle quali essa risulta doverosa per i gentiluomini in determinati casi di offesa all'onore.

<sup>46</sup> Nel modo in cui è inteso l'onore militare richiama alla mente il giuramento dei legionari romani – che ai tempi del principato prende il nome di *sacramentum militiae* – attraverso il quale viene creato, con il favore degli dei, un nuovo stato personale: lo *status militis*. Raccogliendo il *sacramentum militiae*, il condottiero romano fa da tramite con la potenza divina che, infondendo forza, coraggio e purezza, opera la trasformazione del *cives* in *miles*. È significativo il fatto che i legionari, solo dopo il giuramento, maturano il diritto a fregiarsi del nome di «sacriati» (per così dire «unti dagli dei»), e solo dopo il giuramento maturano il diritto di uccidere o percuotere un nemico. Cfr. C. IAFRATE, *Obbedienza ordine illegittimo, ordinamento militare*, cit., p. 321, nt. 30. Sul *sacramentum militiae* e sul simbolismo da cui era accompagnato nell'antichità vedi F. GENTILE, *Diritto fra consenso e forza*, cit., pp. 397-398.

<sup>47</sup> Cfr. R. TORTORA, *La condizione militare*, cit., p. 19.

singolo comportamento, contrario allo spirito di corpo, si coagula in un detrimento dell'immagine stessa del corpo militare e dei suoi scopi istituzionali. In questo senso, risulta conferente rammentare come la Corte costituzionale nel ritenere infondate le censure di costituzionalità all'art. 226 c.p.m.p. – il quale sanziona l'ingiuria tra militari – ha avuto modo di osservare che «anche a seguito della trasformazione dell'ingiuria “comune” da illecito penale a illecito civile, non può essere considerata irragionevole la scelta legislativa di mantenere l'ingiuria “militare” nell'area del penalmente rilevante, quand'anche i fatti ingiuriosi si rivelino privi di un nesso con la disciplina e il servizio militare, come definito dall'art. 199 c.p. mil. p., rispondendo, oltre che all'esigenza di tutela delle persone in quanto tali, anche all'obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle stesse»<sup>48</sup>.

Dietro la retorica dell'esaltazione di un sentimento, per certi versi ancestrale, v'è l'esigenza, più concreta, che le Forze armate costituiscano un unico organismo contrassegnato dalla partecipazione e dalla collaborazione di ogni singola parte in funzione della maggiore operatività del complesso organizzativo.

Tuttavia, l'onore, veicolato dalla tradizione, diventa fattore di coesione non solo spirituale, ma anche funzionale: un'assiomatica giustificazione della speciale deontologia militare dell'appartenenza e della dedizione, quasi illimitata, di ogni singolo membro agli scopi istituzionali delle Forze armate.

Con il suo carico di valori simbolici la tradizione, però, non può tradursi in autoreferenzialità giuridica; pena il ritorno agli aspetti più rigidi del separatismo giuridico militare. Essa può, e deve, diventare parametro giuridico di condotta solo se osservata alla luce dei principi che regolano la collocazione delle Forze armate nel contesto istituzionale. L'emulazione del passato, quale momento significativo dell'identità di gruppo, la trasmissione dei valori dell'appartenenza come fattore di coesione e solidarietà, si vivificano, e si rigenerano, nel crogiuolo costituzionale nel quale si forgia la doverosità della condotta militare.

Pertanto, si potrebbe parlare di una tradizione che configura l'interrelazione tra singolo e collettività militare nell'ottica di una reputazione di tipo strumentale, in quanto tesa a coltivare un'immagine di un'organizzazione militare, radicata, coesa e vocata alla difesa delle istituzioni repubblicane ed alla sicurezza della società. Tale aspetto funzionale della giuridicità dell'onore militare consentirebbe di ovviare al rischio di un deragliamento nel corporativismo, soprattutto, allorché, superata la leva, l'appartenenza alle Forze armate non si configura più come un dovere di cittadinanza, quanto piuttosto quale esercizio di un'attività completamente professionale. Difatti tutti coloro che oggi indossano l'uniforme lo fanno per scelta, con un'attesa di realizzazione lavorativa che trascende la mera remunerazione economica e che non può che fondarsi sulla condivisione di scopo, sulla disciplina consapevole, sulla soddisfazione per il dovere compiuto, sulla coesione solidale e sulla serietà dei risultati<sup>49</sup>.

In quest'ottica, anche il senso di responsabilità, intimamente legato all'onore, si rivela come indice di identità, poiché esso si consustanzia proprio «*nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate*» (art. 717 t.u.r.o.m.).

Posta in questi termini la questione della tutela del prestigio delle Forze armate, evocata dalle norme di comportamento in servizio, si spinge oltre quella che Vittorio Emanuele Orlando ha definito «la naturale conservazione del prestigio e del decoro conformi all'ufficio che si occupa»<sup>50</sup>, posto che le regole dell'onore non sembrano avere come scopo il rafforzamento la fiducia degli amministratori, bensì, più correttamente, quello dell'identità del corpo militare.

Le norme sul contegno militare (art. 732 t.u.r.o.m.), quelle relative al «tratto» (art. 733 t.u.r.o.m.) e alla prescrizione sul doveroso senso dell'ordine (art. 734 t.u.r.o.m.), il particolare modo

<sup>48</sup> Cfr. Corte cost., 12 ottobre 2017, n. 215, in *Giur. cost.*, 2017, p. 2006.

<sup>49</sup> A. FERIOLI, *Quale etica per la professione militare*, in *Inf. difesa*, 2006, n. 3, p. 18.

<sup>50</sup> V.E. ORLANDO, *Principi di diritto amministrativo*, Firenze, Barbera, 1908, p. 102.



con cui ci si deve relazionare con i superiori (art. 735 t.u.r.o.m.), ma anche le disposizioni sul “saluto” (art. 731 t.u.r.o.m.) e sul significato dell’uniforme, nonché quelle sulla dignità ed il decoro nell’utilizzo dei capi di equipaggiamento (artt. 720-721 t.u.r.o.m.)<sup>51</sup>, sono sanzionati disciplinarmente, e talvolta penalmente, non tanto perché la violazione di tali parametri di condotta mina l’affidabilità delle Forze armate nell’esercizio dei propri compiti, quanto, piuttosto, perché essa incrina il vincolo di appartenenza, l’impegno assunto e, dunque, la riconoscibilità dell’organismo militare.

Senso di appartenenza e coesione di gruppo che diventano sempre più importanti allorché ci si trovi ad operare in situazioni di crisi internazionali, caratterizzate da conflitti armati, in cui l’adesione consapevole del militare ad un codice etico aiuta a contribuire ad un sereno assolvimento dei propri doveri.

#### 4. Conclusioni

Alla luce di quanto osservato emerge con chiarezza come la dimensione giuridica dell’etica, del tutto peculiare nei suoi contenuti e nella sua cogenza, costituisce elemento di specialità del consorzio militare rispetto agli altri segmenti dell’organizzazione amministrativa dello Stato. L’etica è lo strumento per rendere coesa la struttura e affidabile rispetto alle funzioni che è chiamata a svolgere. In un sistema democratico, la fiducia dei cittadini verso il sistema difesa, , va ben oltre lo spazio dell’imparzialità richiesta ai pubblici dipendenti perché si spinge sino al legame più intimo del rapporto istituzionale laddove alle Forze armate è affidato un ruolo di garanzia, di difesa appunto, dell’assetto costituzionale. Il militare con il suo giuramento professa fedeltà alle istituzioni repubblicane, le quali non sono solo il suo datore di lavoro, ma sono lo scopo esclusivo del suo compito, anche affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita come prevede l’art. 712 t.u.r.o.m.

La disciplina militare è il fattore di implementazione di questo ruolo in cui il principio di gerarchia rappresenta la formula organizzatoria che garantisce la compattezza di direzione e di comando mediante unità d’azione e l’etica militare costituisce l’*humus* di connettività tra l’organizzazione e le istituzioni repubblicane. Infatti, a specialità delle funzioni attribuite impone inevitabilmente l’adozione di un modello organizzativo contraddistinto anche da un collante emotivo, l’onore e la tradizione, che si connota di una valenza giuridica, non solo all’interno delle dinamiche operative del consorzio militare, ma in quanto valore dell’ordinamento costituzionale di cui i militari sono in ultimo fedeli custodi. Questo quadro di giuridicità, in altri termini, non si arresta ai cancelli delle caserme ma è l’elemento che qualifica il cittadino in uniforme.

In tal senso, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 499/1999, «se è fuori discussione il riconoscimento ai singoli militari dei diritti fondamentali, che loro competono al pari degli altri cittadini della Repubblica, è pur vero che in questa materia non si deve considerare soltanto il rapporto di impiego del militare con la sua amministrazione e, quindi, l’insieme dei diritti e dei doveri che lo contraddistinguono e delle garanzie (anche di ordine giurisdizionale) apprestate dall’ordinamento, laddove rileva nel suo carattere assorbente il *servizio*, reso in un ambito speciale come quello militare».

In definitiva, l’organizzazione militare il suo fattore di funzionalità possono essere spiegate, non più formulando ipotesi ricostruttive sul piano della teoria generale, dell’ordinamento militare come ordinamento singolare, quanto piuttosto guardando il sistema giuridico delle Forze armate in termini di specialità, e complementarietà, rispetto al sistema amministrativo generale in correlazione alla funzione amministrativa ad esse attribuita<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Per un’analisi di tali norme vedi A. SIMONCELLI, Sub *artt. 1346-1401*, in R. DE NICTOLIS-V. POLI-V. TENORE (a cura di), *Commentario all’Ordinamento militare*, IV – *Personale militare*, III – *Disciplina, diritti, bande musicali e gruppi sportivi*, Roma, EPC, 2011, p. 115 ss.

<sup>52</sup> In proposito vedi A. BALDANZA, *Diritto militare e principi costituzionali*, in V. POLI-V. TENORE (a cura di), *L’ordinamento militare*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2006, p. 9 ss.

Non si tratta, allora, di testare le deroghe alla normativa generale assumendo come termine di confronto principi peculiari, e ulteriori, rispetto a quelli espressi dall'ordinamento dello Stato, quanto piuttosto di valutare la normativa sull'organizzazione militare applicando il criterio di specialità secondo i comuni canoni interpretativi<sup>53</sup>.

In questa ottica, anche per il diritto amministrativo militare, i principi inderogabili che informano l'ordinamento costituzionale saranno certamente caratterizzati in termini di specialità per la tutela, mediata ed immediata, di quei valori militari che risultano funzionali allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Costituzione alle Forze armate e che, nel bilanciamento di tutti i beni ed interessi costituzionalmente rilevanti, possano risultare prevalenti<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> In tal senso si coglie la questione in ordine alla corretta applicazione dell'art. 16 della legge n. 382/1978 (oggi art. 1363 c.o.m.) che impone il preventivo ricorso alla via gerarchica per la contestazione dell'irrogazione della sanzione di corpo in sede giurisdizionale. Sebbene, secondo una parte della giurisprudenza l'art. 16, comma 2, legge n. 382/1978 non ha introdotto una deroga al principio stabilito dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 – che ha abolito l'onere del previo ricorso amministrativo – ma riguarda esclusivamente l'ordinamento militare, imponendo l'esperimento del ricorso gerarchico quale dovere di disciplina militare, ma non quale condizione dell'azione giurisdizionale in senso tecnico (Cons. Stato, sez. IV, 25 febbraio 1999, n. 228, in *Cons. Stato*, 1999, I, p. 199; Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1778, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2010, p. 578; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 10 novembre 2011, n. 2027, in *Foro amm.-Tar*, 2011, p. 3716; T.A.R. Friuli-Venezia-Giulia, sez. I, 21 febbraio 2014, n. 64, in *Foro amm.*, 2014, p. 596), la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale ha ritenuto che la disposizione in esame, costituzionalmente legittima, configuri una condizione di proponibilità del giudizio (Corte cost., 24 aprile 1997, n. 113, in *Giur. cost.*, 1997, p. 1087). In questa prospettiva si colloca il trend giurisprudenziale secondo il quale la norma appare chiara nel configurare una vera e propria condizione per l'esercizio dell'azione giurisdizionale amministrativa (Cons. Giust. Amm., 19 gennaio 2010, n. 35, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)). Ritenere che tale norma si limiti a stabilire un dovere di disciplina militare si pone in contrasto con il tenore letterale della disposizione e conduce anche alla conseguenza che la proposizione immediata del ricorso giurisdizionale costituisca un illecito disciplinare sanzionabile, con la paradossale conseguenza che la violazione della disposizione all'esame determinerebbe l'apertura di un ulteriore procedimento disciplinare con un possibile effetto di ricorsi “a catena” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 3 agosto 2017, n. 416, in *Foro amm.*, 2017, p. 1714). Infatti, ancora di recente si è osservato che “non vi sono basi normative per annettere natura di illecito disciplinare al mancato previo esperimento di ricorso gerarchico, non resta che concludere che la disposizione in esame intenda effettivamente delineare una condizione di proponibilità del giudizio, invero costituzionalmente legittima in virtù della specialità dell'ordinamento militare, della non particolare gravosità dell'adempimento, del solo temporaneo differimento della possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale, della più intensa capacità dello strumento gerarchico di soddisfare l'interesse demolitorio del ricorrente, alla luce della cognizione di merito riconosciuta all'Autorità adita” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2018, n. 880, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

<sup>54</sup> Cfr. F. BASSETTA, *Art. 87*, in R. DE NICTOLIS-V. POLI-V. TENORE (a cura di), *Commentario all'Ordinamento militare*, I – *Organizzazione e funzioni*, Roma, EPC, 2010, pp. 532-533.